IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 222

DI DATA: 08/08/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE) E AREA SCIENCE PARK AVENTE A OGGETTO LE ATTIVITÀ REALIZZATIVE DEL PROGETTO DI DOTTORATO "METODI DI *UNSUPERVISED DEEP LEARNING* PER L'ANALISI BIOINFORMATICA DI DATI METAGENOMICI"

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020, n. 58, avente a oggetto "Convenzione Quadro di collaborazione strategica a lungo termine tra Università degli Studi di Trieste e Area Science Park. Approvazione";

DATO ATTO che:

- in data 18 settembre 2020 l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park hanno stipulato la suddetta Convenzione Quadro, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa basata sul comune interesse a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative sinergiche nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento, tecnologico e di *know how*, nonché della valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate, instaurando un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;

- la stessa Convenzione Quadro prevede all'art. 2, comma 2, che competerà alle Direzioni delle Parti individuare di comune accordo i progetti e le iniziative atti al conseguimento dell'obiettivo generale della Convenzione stessa, consistente nello svolgimento di attività in ambiti di comune interesse, tra cui figurano il "Super calcolo e *Big data*" e la "Ricerca e sviluppo in ambito biologico e medico preclinico e traslazionale";

PRESO ATTO che:

- in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, che ha previsto l'assegnazione di nuove risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati, con decreto rettorale n. 968/2021 Prot. 135694 del 7 ottobre 2021 (Albo n. 1673/2021 Prot. 135695) l'Università degli Studi di Trieste ha bandito n. 41 posti aggiuntivi con borsa di studio per l'ammissione al XXXVII ciclo di dottorato (anno accademico 2021-2022), dando attuazione all'Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione e all'Azione IV.5 - Dottorati su tematiche green del nuovo Asse IV del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 "Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU";
- i suddetti posti e le relative borse afferiscono, tra l'altro, al corso di dottorato in "*Applied Data Science and Artificial Intelligence*", avente l'obiettivo di formare ricercatori con una preparazione scientifica approfondita nelle basi metodologiche della scienza dei dati (*data science*) e dell'intelligenza artificiale (informatica, matematica, statistica) e nei suoi risvolti in diversi domini applicativi, riferita agli ambiti applicativi della medicina e scienze della vita, dell'industria 4.0, della società ed economia, della scienza basata sui dati (*data driven science*), con attenzione alle ricadute sul territorio;
- la borsa cofinanziata dal Dipartimento e da IGA Technology Services S.r.l. in particolare, è finalizzata al progetto "Metodi di *unsupervised deep learning* per l'analisi bioinformatica di dati metagenomici", di cui sono responsabili il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per

l'Innovazione Tecnologica (RIT) di Area Science Park, e il dott. Alessio Ansuini, tecnologo presso lo stesso Istituto;

ATTESO che:

- il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste ha convenuto di stipulare con Area Science Park un accordo attuativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata Convenzione Quadro, al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo di nuove ricerche sui suddetti temi e di mantenere servizi fortemente in sinergia con tali ricerche, supportando nel contempo le attività del suddetto corso di dottorato;
- l'art. 5, comma 2, del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca" prevede, infatti, che i Dipartimenti sedi del corso di dottorato, nell'ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi con Istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e imprese, finalizzati a supportare, anche per singoli cicli, le attività dei corsi e l'art. 24, comma 6, del Regolamento citato stabilisce che "i dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati, previo nulla osta del Supervisore, per periodi fino a sei mesi e del Collegio dei docenti per periodi superiori";
- è interesse del Dipartimento che il dottorando possa accedere alle facility computazionali disponibili presso Area Science Park, ove potrà ricevere maggiore supervisione sul suo progetto, grazie all'interazione diretta e continua con i propri supervisori e con il personale di RIT, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lett.b) del Regolamento citato, a norma del quale "[il supervisore] inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l'attività del dottorando";

CONSIDERATO di interesse per Area science Park che le attività realizzative del progetto di dottorato si svolgano presso la sede dell'Ente, in quanto il progetto di dottorato è fortemente in sinergia con la linea di ricerca realizzata da RIT e, in particolare, con le attività di implementazione degli algoritmi su piattaforme HPC, nell'ambito del progetto DPCfam, riguardante la Proteomica e consistente nello sviluppo di algoritmi per la Genomica e le altre scienze omiche con tecniche di Data Science e Intelligenza Artificiale, e consentirà, in concreto, di individuare le criticità e le opportunità in ordine all'estensione metodologica di DPCfam al campo della Metagenomica, mantenendo e migliorando le funzionalità dei servizi legati a DPCfam stesso, con positive ricadute sulla qualità dei servizi di Area Science Park;

VISTO l'art. 61, comma 2, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ente, secondo il quale "nelle materie in cui la competenza del Direttore Generale sia stata delegata a un Dirigente dell'Ente, anche mediante attribuzione della relativa capacità di spesa, questi esercita direttamente l'attività negoziale, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento";

DATO ATTO che in applicazione della norma dinanzi citata il suddetto accordo di collaborazione scientifica sarà sottoscritto dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dell'Ente, dott. Stefano Cozzini;

DATO ATTO, altresì, che la presente disposizione non comporta impegno di spesa;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, attuativo di Convenzione Quadro e allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, avente a oggetto le attività realizzative del progetto di dottorato "Metodi di *unsupervised deep learning* per l'analisi bioinformatica di dati metagenomici";
- di determinarsi alla sua sottoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
02.08.2022
11:18:22
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE) E AREA SCIENCE PARK AVENTE A OGGETTO LE ATTIVITÀ REALIZZATIVE DEL PROGETTO DI DOTTORATO "METODI DI *UNSUPERVISED DEEP LEARNING* PER L'ANALISI BIOINFORMATICA DI DATI METAGENOMICI"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO

TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E AREA SCIENCE PARK

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Matematica e Geoscienze (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede operativa in Via Weiss 2 - 34128 Trieste, rappresentato dal Direttore prof. Daniele Del Santo, ivi domiciliato per le funzioni e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto convenzionale

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito denominata "**Area Science Park**"), con sede in Località Padriciano 99 – 34149 Trieste, rappresentata dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dott. Stefano Cozzini, ivi domiciliato per le funzioni e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto convenzionale con Disposizione del Direttore Generale del XX XXXX XXXX, n. XXX

congiuntamente indicati anche come le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

premesso che

- in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, che ha previsto l'assegnazione di nuove risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati, con decreto rettorale n. 968/2021 Prot. 135694 del 7 ottobre 2021 (Albo n. 1673/2021 Prot. 135695) UNITS ha bandito n. 41 posti aggiuntivi con borsa di studio per l'ammissione al XXXVII ciclo di dottorato (anno accademico 2021-2022), dando attuazione all'Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione e all'Azione IV.5 - Dottorati su tematiche *green* del nuovo Asse IV del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 "Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU";
- i suddetti posti e le relative borse afferiscono, tra l'altro, al corso di dottorato

in "*Applied Data Science and Artificial Intelligence*", avente l'obiettivo di formare ricercatori con una preparazione scientifica approfondita nelle basi metodologiche della scienza dei dati (*data science*) e dell'intelligenza artificiale (informatica, matematica, statistica) e nei suoi risvolti in diversi domini applicativi, riferita agli ambiti applicativi della medicina e scienze della vita, dell'industria 4.0, della società ed economia, della scienza basata sui dati (*data driven science*), con attenzione alle ricadute sul territorio;

- la borsa cofinanziata dal Dipartimento e da IGA Technology Services S.r.l. in particolare, è finalizzata al progetto "Metodi di *unsupervised deep learning* per l'analisi bioinformatica di dati metagenomici", di cui sono responsabili il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT) di Area Science Park, e il dott. Alessio Ansuini, tecnologo presso lo stesso Istituto;
- il suddetto progetto di dottorato appare ampiamente rispondente a due degli ambiti di interesse ("Super calcolo e *Big data*" e "Ricerca e sviluppo in ambito biologico e medico preclinico e traslazionale") che accomunano l'Università degli Studi di Trieste ad Area Science Park, come rappresentato nell'art. 2, comma 1, della Convenzione Quadro del 18 settembre 2020, con cui le parti hanno sancito il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di dare attuazione a iniziative sinergiche nell'ambito di un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;
- con la sottoscrizione della citata Convenzione Quadro l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park hanno assunto l'impegno di promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento tecnologico e di *know how*, nonché di valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate, disciplinandone le

modalità attuative attraverso specifici atti e/o accordi che ne indichino gli obiettivi specifici e regolino termini e condizioni dei rispettivi impegni;

- è in tale contesto che il Dipartimento ha convenuto di stipulare con Area Science Park il presente accordo attuativo, al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo di nuove ricerche sui suddetti temi e di mantenere servizi fortemente in sinergia con tali ricerche, supportando nel contempo le attività del suddetto corso di dottorato;
- l'art. 5, comma 2, del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca" prevede, infatti, che i Dipartimenti sedi del corso di dottorato, nell'ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi con Istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e imprese, finalizzati a supportare, anche per singoli cicli, le attività dei corsi e l'art. 24, comma 6, del Regolamento citato stabilisce che "i dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati, previo nulla osta del Supervisore, per periodi fino a sei mesi e del Collegio dei docenti per periodi superiori";
- è interesse del Dipartimento che il dottorando possa accedere alle *facility* computazionali disponibili presso Area Science Park, ove potrà ricevere maggiore supervisione sul suo progetto, grazie all'interazione diretta e continua con i propri supervisori e con il personale di RIT, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lett.b) del Regolamento citato, a norma del quale "[il supervisore] inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l'attività del dottorando";
- lo svolgimento delle attività realizzative del progetto di dottorato presso la sede di Area Science Park è rispondente anche all'interesse di quest'ultima, in quanto il progetto di dottorato è fortemente in sinergia con la linea di ricerca realizzata da

RIT e, in particolare, con le attività di implementazione degli algoritmi su piattaforme HPC, nell'ambito del progetto DPCfam, riguardante la Proteomica e consistente nello sviluppo di algoritmi per la Genomica e le altre scienze omiche con tecniche di *Data Science* e Intelligenza Artificiale, e consentirà, in concreto, di individuare le criticità e le opportunità in ordine all'estensione metodologica di DPCfam al campo della Metagenomica, mantenendo e migliorando le funzionalità dei servizi legati a DPCfam stesso, con positive ricadute sulla qualità dei servizi di Area Science Park;

- in relazione a tali reciproci interessi le Parti hanno ritenuto di predisporre, attraverso la stipulazione del presente accordo, un quadro regolamentare di massima che possa essere di riferimento per i soggetti coinvolti nelle attività realizzative del progetto di dottorato;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse al presente accordo formano parte integrante e sostanziale di esso.

Articolo 2

Disciplina dei rapporti tra le Parti

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

a) nella Convenzione Quadro al quale il presente accordo dà attuazione;

b) nel presente accordo attuativo;

c) in tutte le normative che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Articolo 3

Oggetto

1. Convenendo sul mutuo interesse allo svolgimento del progetto di dottorato in premessa presso la sede di Area Science Park, con il presente accordo le Parti intendono disciplinare la collaborazione riguardante specificamente le attività realizzative del progetto di dottorato vertenti sui temi del calcolo scientifico nel campo della Proteomica e della Metagenomica.

Articolo 4

Impegni delle Parti

1. In relazione alle attività di cui all'art. 3 del presente accordo, Area Science Park si impegna a garantire al dottorando Area Science Park il supporto all'attività di ricerca, mettendogli a disposizione, tramite i suoi supervisori attrezzature e risorse, e a fornirgli:

- l'accesso al cluster di calcolo ORFEO con privilegi necessari per poter svolgere la sua attività;
- le credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete di Area Science Park e ai servizi associati (casella di posta elettronica intestata al dottorando, accesso alla rete Intranet e a Internet, applicazioni installate sui client, sui server o disponibili in *cloud* e VPN);
- le necessarie apparecchiature informatiche, quali ad esempio il *notebook*;
- l'accesso gratuito al servizio di mensa aziendale di Area Science Park.

2. In relazione alle attività di cui all'art. 3 del presente accordo, il Dipartimento si impegna a garantire fin da ora che le pubblicazioni derivanti dall'attività di ricerca del dottorando rechino la doppia affiliazione dell'Università di Trieste e di Area Science Park.

3. Ciascuna delle Parti provvederà a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale

coinvolto nelle attività di cui all'art. 3 le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto.

4. Il dottorando è coperto contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell'Università degli Studi di Trieste, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell'ambito delle attività del corso.

5. L'Università degli Studi di Trieste non provvede alla copertura assicurativa della responsabilità civile personale del dottorando per danni verso terzi e verso la stessa Università, Area Science Park e il loro personale. Il dottorando dovrà quindi provvedere a sue spese ad attivare una copertura assicurativa RCT.

Articolo 5

Luogo e durata e dell'esecuzione delle attività

1. L'attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere svolta presso le strutture di Area Science Park e prevalentemente presso il Campus di Basovizza, sito in S.S. 14, Km 163,5, per un periodo di 6 mesi continuativi, senza alcun vincolo di dipendenza del dottorando nei confronti di quest'ultima.

2. Quanto alla permanenza del dottorando presso la sede di Area Science Park, essa è provvisoriamente stimata in una media di tre giorni alla settimana nell'arco dei sei mesi continuativi di cui al presente accordo.

Articolo 6

Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte (*background*) sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima, così come i diritti di proprietà

intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività di ricerca di cui al presente accordo (*sideground*) rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati. Il presente accordo non attribuisce, dunque, ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, la titolarità dei risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, verrà disciplinata a mezzo di atti separati dal presente accordo in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna Parte nel raggiungimento dei risultati stessi. In caso di riconosciuta titolarità congiunta dei risultati, tali atti separati dovranno, in particolare, regolare le modalità di protezione, gestione e sfruttamento dei medesimi.

3. I risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza.

4. Il personale del Dipartimento e di Area Science Park avrà il diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.

Articolo 7 Impegni di confidenzialità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca", le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare

ai propri dipendenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente accordo e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, informazioni e risultati delle attività di ricerca di cui al presente accordo, che siano identificate come tali in maniera tangibile (di seguito indicate per brevità "Informazioni Confidenziali").

2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali, che siano state identificate in maniera tangibile come tali, fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di ricerca di cui al presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da

ciascuna Parte, gli impegni di confidenzialità previsti dal presente accordo;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione dal presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività di ricerca di cui al medesimo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dal presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori dodici mesi.

7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere

considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 8

Pubblicazione e divulgazione di risultati

1. Le pubblicazioni aventi a oggetto i risultati della collaborazione tra le Parti saranno effettuate congiuntamente, riportando nominativo e afferenza degli autori.
2. Il Dipartimento e Area Science Park riconoscono la facoltà del dottorando di pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito della ricerca di cui al presente accordo, dando conto della doppia affiliazione all'Università di Trieste e ad Area Science Park.
3. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti. Il Dipartimento e Area Science Park si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 7 del presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione di tali risultati senza giustificato motivo.
4. Le Parti si riservano di valutare se i risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente accordo vadano pubblicati secondo il paradigma *open access* e *open data*.

Articolo 9

Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection

Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base all'art. 13 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, ricercatori, collaboratori, consulenti e/o incaricati, nonché del personale in formazione proprio e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente accordo siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderlo e di dare a esso esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione

adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.

6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente Protocollo accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.

7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e dell'Università degli Studi di Trieste sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e segreteriadmg@units.it.

9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

10. Qualora la realizzazione delle attività attuative del presente atto convenzionale comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 10

Sicurezza

1. Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il dottorando nello svolgimento della sua attività presso la sede di Area Science Park è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del medesimo decreto e dai regolamenti interni in materia di sicurezza e prevenzione in vigore. In particolare, è tenuto a rispettare le norme di igiene e sicurezza previste e ha l'obbligo di seguire le specifiche procedure di sorveglianza sanitaria e di emergenza impartite dalle stesse. Si evidenzia inoltre per che lo svolgimento delle attività previste presso le sedi di Area Science Park, l'accesso è consentito esclusivamente alle aree e locali destinati ad ufficio e/o computazionali con l'esclusione delle aree destinate a laboratorio.

Articolo 11

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo avrà una durata di sei mesi decorrente a far data dall'ultima sottoscrizione digitale, con possibilità di proroga fino alla fine del progetto di dottorato, previo parere espresso dal Collegio dei Docenti di Dottorato, in base all'articolo 24 comma 6 del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca".

Articolo 12

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.

3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 13

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), al Codice di Comportamento dei Dipendenti e al Codice Etico, ove adottato, in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti

terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 14

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- Dipartimento: dmg@pec.units.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 15

Modifiche all'Accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche al presente accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

2. Qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 16

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano e dalla normativa disciplinante il dottorato, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

Articolo 17

Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Articolo 18

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Nessuna spesa deriva dal presente accordo.
3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A- tariffa parte I del DPR n. 642/1972 è a carico dell'Università di Trieste ed è assolta da quest'ultima Parte in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 410481 del 1993.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste

Il Direttore di Dipartimento prof. Daniele Del Santo

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dott. Stefano Cozzini

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità

spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.